



ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO – INCISA VALDARNO

Via della Pieve n. 58/c 50067 Rignano Sull'Arno (Firenze) Tel. 055 8348055 - fax 055 8349669

C.F. 80028010488 – Codice Univoco UFRVNW

sito: www.scuolerignanoincisa.it e-mail: fiic86300x@istruzione.it

Posta certificata: fiic86300x@pec.istruzione.it

Circ. n. 69

Rignano sull'Arno, 24/10/2020

A tutti i genitori degli alunni

A tutti i docenti

Al personale ATA

Al sito web

Oggetto: Chiarimenti a margine della circolare n. 48 del 16 ottobre 2020

Pervengono alla scrivente richieste di chiarimenti circa la procedura di gestione dei casi sospetti Covid 19, sulle modalità di effettuazione dell'inchiesta epidemiologica e su quelle di comunicazione da parte dell'USL Toscana Centro, nonché sulla riammissione degli alunni a scuola.

Si evidenzia che con circolare n.48 del 16 ottobre u.s. la scrivente ha fornito alle SSLL tempestiva comunicazione dell'ultima Ordinanza RT, comprensiva di Allegato A che, puntualmente, analizza tutti i casi di specie.

Si sottolinea, inoltre, che la realizzazione delle inchieste epidemiologiche, le comunicazioni e la trasmissione dei decreti di quarantena sono disposte dalle autorità sanitarie e che solo attraverso la rilevazione dei casi (sospetti e positivi) dell'ultima settimana questa Istituzione scolastica ne sta esperendo tempi e modalità.

Ciò premesso, al fine di una corretta applicazione della procedura illustrata nell'allegato A suddetto e nel tentativo di fugare eventuali ulteriori dubbi, si precisa quanto segue:

Premessa: riferimenti normativi

Le seguenti indicazioni operative, al momento vigenti, sono contenute nell'Ordinanza RT n. 92 del 15 ottobre 2020 e sono coerenti con quanto previsto dal rapporto n° 58 dell'Istituto Superiore di Sanità (versione 28 Agosto 2020), approvato dalla Conferenza delle Regioni, dal DPCM 13 ottobre 2020 e dalle altre disposizioni nazionali e regionali tuttora in vigore.

1) Sulla gestione dei casi sospetti covid-19 e sulle conseguenti procedure

In presenza di un caso sospetto, i genitori dell'alunno o l'operatore scolastico (nel caso del personale della scuola) contattano il PdF/MMG o altro medico curante, se non già assistiti dal medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Famiglia.

Il **PdF/MMG/Medico curante**, consultato dai genitori dell'alunno o dall'operatore scolastico (nel caso del personale della scuola), sia in caso di allontanamento da scuola o per l'insorgenza della sintomatologia a domicilio, **effettua il triage telefonico** dal quale possono risultare i seguenti casi:

a) Il caso **non** risulta **sospetto COVID-19**

In questo caso la famiglia o l'operatore scolastico (nel caso del personale della scuola) avverte la scuola dell'**assenza per malattia non sospetta di COVID-19**.

Il PdF/MMG/Medico curante **non prescrive l'esecuzione del tampone molecolare/test antigenico e la riammissione avviene tenendo conto della normativa vigente**.

b) Il **caso** risulta effettivamente **sospetto COVID-19**

- Prescrizione tampone/test antigenico

Il PdF/MMG/Medico curante richiede tempestivamente un tampone/test antigenico rapido o molecolare, il cui esito sarà disponibile entro 12/24 ore (test di tipo chemio-immuno-fluorimetrico) sul Fascicolo Sanitario Elettronico oppure consegnato sul posto (test di tipo immunometrico)

2) **Sul rientro a scuola e sulle procedure previste dall'Ordinanza RT n. 92**

Se il **test antigenico è negativo** non sono previsti ulteriori accertamenti diagnostici. Il **ritorno a scuola** avviene sempre, e indipendentemente dai giorni di assenza, **dopo guarigione clinica e con attestazione del PdF/MMG/Medico curante che è stato effettuato il percorso previsto e il test antigenico è risultato negativo.**

Se il **test antigenico** rapido **risulta positivo** si procede con il **tampone molecolare di conferma**.

- **Tampone molecolare positivo**

Se il **tampone** risulta **positivo**, il Dipartimento di Prevenzione avvia le procedure previste (prescrizione quarantena, contact tracing, sorveglianza attiva), il PdF/MMG/Medico curante effettua il monitoraggio video e/o telefonico e collabora telefonicamente con l'USCA in occasione di eventuali valutazioni cliniche domiciliari.

A seguito dell'indagine epidemiologica da parte del Dipartimento di prevenzione, **alla scuola è richiesta:**

- Comunicazione alle famiglie degli alunni circa l'invio di un documento del Dipartimento con indicazioni del periodo di quarantena. **Ogni famiglia** riceverà successivamente comunicazione di quarantena dal DpD della USL di riferimento (Nel caso in cui il DpD **individui** a scuola contatti da sorvegliare);
- Comunicazione alle famiglie circa l'insussistenza del regime di quarantena. (Nel caso in cui il DpD **non individui** a scuola contatti da sorvegliare).

Sulla base della ridefinizione della **quarantena** e dell'**isolamento fiduciario** indicati nella Circolare del Ministero della Salute prot. N. 32850 del 12/10/2020, si prevedono le seguenti modalità:

- a) **Casi sintomatici:** i soggetti sintomatici o paucisintomatici risultati positivi al tampone molecolare **possono rientrare in comunità** dopo un periodo di **isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi** accompagnato da un **tampone molecolare con esito negativo eseguito non prima del 10° giorno e dopo almeno 3 giorni senza sintomi**. Al realizzarsi delle condizioni sopra indicate il Dip. Prevenzione redigerà l'Attestazione di guarigione da presentare per la riammissione a scuola.

- b) **Casi asintomatici:** i soggetti asintomatici risultati positivi al tampone molecolare **possono rientrare in comunità** dopo un periodo di **isolamento di almeno 10 giorni dalla data di esecuzione del tampone**, accompagnato da un **tampone molecolare con esito negativo eseguito non prima del 10° giorno**. Al realizzarsi delle condizioni sopra indicate il Dip. Prevenzione redigerà l'Attestazione di guarigione da presentare per la riammissione a scuola.

- c) **Casi positivi a lungo termine:** i soggetti che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di **assenza di sintomatologia da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi**. In tali condizioni il Dip. Prevenzione redigerà l'Attestazione di guarigione da presentare per la riammissione a scuola, salvo diversa valutazione d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità).

- **Tampone negativo**

Se il **tampone** risulta **negativo**, in base alla situazione clinica del soggetto, il PdF/MMG/Medico curante effettua una valutazione clinica e in caso di aggravamento della sintomatologia, dopo 2-3 giorni, può richiedere un secondo tampone.

In attesa del risultato del tampone, l'alunno/operatore scolastico deve rimanere a casa in isolamento fiduciario e non è prevista alcuna restrizione per i conviventi, salvo per fratelli/sorelle dell'alunno o per figli dell'operatore scolastico che frequentano asili nido o scuole dell'infanzia. Non sono previste restrizioni anche per i contatti in ambito scolastico (compagni di classe, docenti).

Il **ritorno a scuola** avviene **sempre, e indipendentemente dai giorni di assenza, dopo guarigione clinica e con attestazione del PdF/MMG/Medico curante** che è stato effettuato il percorso previsto e il **tampone risulta negativo**.

- **Tampone molecolare positivo a bassa carica**

Se il tampone risulta positivo a bassa carica il Dipartimento di Prevenzione dispone l'isolamento del soggetto e provvede ad effettuare un tampone molecolare di conferma entro 24 ore dalla notifica del risultato del primo tampone. Sulla base dell'esito del tampone molecolare di conferma sono possibili i seguenti scenari:

Esito tampone di conferma	Azione conseguente
Negativo	Si ritiene caso “non confermato” ed è disposta la fine dell’isolamento del soggetto
Positivo	Si attivano le procedure previste per le positività
Positivo a bassa carica	Si ritiene caso positivo e si attivano le procedure previste per le positività

Per il rientro a scuola degli alunni posti in quarantena è dunque previsto:

1. **Alunno positivo:** rientra con certificato del pediatra a seguito di esito negativo del tampone, effettuato non prima del decimo giorno della quarantena.
2. **Alunno contatto stretto sintomatico di positivo:** rientra con certificato del pediatra a seguito di esito negativo del tampone, effettuato non prima del decimo giorno della quarantena.
3. **Alunno contatto stretto asintomatico di positivo:**
 - a. rientra con certificato del pediatra a seguito di esito negativo del tampone, effettuato non prima del decimo giorno della quarantena;
 - b. rientra con quarantena di 14 giorni, senza test né certificato, ma solo giustificazione della famiglia (quarantena fiduciaria).

3) Sulla gestione dei contatti stretti

I **contatti stretti asintomatici** di casi di infezione da SARS-CoV-2 **devono** infatti **osservare:**

- un periodo di **quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso**, oppure
- un periodo di **quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso accompagnato da un test antigenico o molecolare con esito negativo effettuato al decimo giorno.**

I **contatti stretti sintomatici** di casi di infezione da SARS-CoV-2 **devono** osservare:

- un periodo di **quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso accompagnato da un test antigenico o molecolare con esito negativo effettuato al decimo giorno.**

L’alunno o il personale scolastico che sulla base dell’esito dell’indagine epidemiologica è **risultato contatto stretto di un** alunno o operatore scolastico risultato **positivo** a COVID-19, è posto in quarantena e sorveglianza attiva. La riammissione in comunità avviene sulla base delle modalità sopra indicate. **Il provvedimento di quarantena è comunicato tempestivamente al PdF/MMG attraverso le funzionalità attive in SISPC.**

L’alunno o il personale scolastico che risulta contatto stretto di convivente positivo a COVID-19, è posto in quarantena e sorveglianza attiva e deve effettuare almeno un tampone molecolare/test antigenico prima della riammissione in comunità (come se fossero contatti stretti sintomatici). Il

provvedimento di quarantena è comunicato tempestivamente al PdF/MMG attraverso le funzionalità attive in SISPC.

Non è prevista quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità.

Pertanto, i compagni di classe e loro familiari di un alunno posto in quarantena, perché contatto stretto di un caso positivo, non sono sottoposti ad alcuna restrizione.

La normativa risulta articolata e, soprattutto, in costante evoluzione.
Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

f.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Svanera

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)*